



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.26;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 259, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 nel quale è stabilito che *“Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”*;

**VISTO** l'art. 262, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL., a norma del quale *“L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art. 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'Interno integrano l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a).”*;

**VISTO** l'art. 58, comma 1, della l.r. 1.9.1993, n. 26 in ragione del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore.”*;

**VISTO**, altresì, l'art. 54, comma 1, lettera a) dell'O.R.EE.LL. che prevede lo scioglimento del consiglio *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*;

**RILEVATO** che in base al combinato disposto tra l'art. 262 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e l'art. 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato determina l'intervento sostitutivo di cui all'art.109bis dell'O.R.EE.LL. inclusa la sanzione dello scioglimento del consiglio comunale applicabile nei termini ivi previsti secondo le procedure dell'art. 54 dell'O.R.EE.LL.;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

**VISTO** il D.D.G. n. 379 del 05.09.2023 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 777/Area 1 S.G. Del 15/11/2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

**PRESO ATTO** che il Consiglio comunale del Comune di Oliveri (ME) con delibera n. 22 del 17/08/2022 ha dichiarato lo stato del dissesto economico-finanziario e che in conseguenza di ciò, con DPR del 20/10/2022 è stato nominato l'organismo straordinario di liquidazione;

**VISTA** la nota prot. 22065 del 28/11/2023 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento delle Autonomie Locali, su segnalazione prot. n. 177181 del 21/11/2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, Ufficio I, con cui veniva comunicato che il Comune di Oliveri (ME) non aveva provveduto alla presentazione di una ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato ai sensi dell'art. 259, comma 1 del TUEL entro il termine perentorio di tre mesi, ha diffidato il Comune di Oliveri (ME) a provvedere in merito entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della suddetta nota di diffida;

**VISTA** la nota prot. n. 13507 del 06/12/2023, acquisita al Prot. Gen. con n. 22637 il 06/12/2023, con la quale il Comune di Oliveri ha rappresentato che, non essendo presenti all'interno dello stesso ente professionalità tali da redigere l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha avviato una ricerca di mercato al fine di individuare tale figura, affidando l'incarico ad una Ditta specializzata con Determina Dirigenziale n. 438 del 30/10/2023, e pertanto chiedeva una proroga dei termini;

**VISTA** la nota prot. n. 23059 del 13/12/2023 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento delle Autonomie Locali, considerate le difficoltà rappresentate dal Comune di Oliveri , ha concesso, eccezionalmente ed ulteriormente, al suddetto ente ulteriori giorni 15 lavorativi (quindici) per adempiere a quanto sopra descritto, comunicando altresì che in caso di scadenza del termine di cui sopra si sarebbe proceduto alla nomina di un Commissario ad acta per i relativi provvedimenti sostitutivi di competenza;

**CONSIDERATO** che è interamente decorso il termine assegnato con la sopracitata nota n. 23059 del 13.12.2023, per cui l'attività diffidatoria è stata disattesa;

**VISTO** il D.A. n. 21 del 1.02.2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Commissario ad acta presso il comune di Oliveri alla dott.ssa Antonella Panzeca per l'intervento sostitutivo sopra richiamato;

**PRESO ATTO** che la dott.ssa Antonella Panzeca, a far data del 25 settembre 2024, ha assunto servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, ragion per cui risulta necessario revocare l'incarico già conferito con il D.A. n. 21 del 1.02.2024 presso il comune di Oliveri e di incaricare un componente dell'ufficio ispettivo di cui al D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 del Dipartimento delle Autonomie Locali quale commissario ad acta , che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 259 del d.lgs 267/2000;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere incaricare un funzionario dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie locali che, previo accertamento e ricognizione degli atti e della verifica dello stato del procedimento e dell'acclarata inadempienza, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Oliveri, gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, attivando e seguendo il procedimento con il quale dovrà fornirsi ogni utile risposta agli eventuali rilievi che lo stesso Ministero potrà formulare; l'incaricato dovrà in ogni caso seguire detto procedimento fino alla notifica del provvedimento finale da parte del Ministero;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali,

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, l'incarico conferito con il D.A. n. 21 del 1.02.2024 alla dott.ssa Antonella Panzeca presso il comune di Oliveri (ME) è revocato.

### **Art. 2**

Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art. 58 della l.r. 26/93, e dell'art. 262 del TUEL, approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 dello stesso Testo Unico, il Sig./dott. RIELA FRANCESCO

in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di Oliveri (ME) per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e conseguenziali;

### **Art. 3**

Restano confermate le modalità operative per l'espletamento dell'incarico, già individuate nel D.A n. 21 del 1.02.2024;

### **Art. 4**

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

### **Art. 5**

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico del comune inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopraccitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel temine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

### **Art. 6**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 7**

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 26/11/2024

*L'Assessore  
On. Dott. Andrea Barbaro Messina*